

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 14-2659

L.r. n. 8 del 7/2/2006; Regolamento n. 15/R del 27/9/2010; Istituzione gruppo di lavoro e approvazione direttive per l'esercizio dell'attività di consulenza a favore degli Enti locali piemontesi.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8: "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli Enti locali piemontesi" che ha previsto l'attivazione di uno specifico servizio di consulenza giuridico amministrativa a favore degli Enti locali piemontesi, singoli o associati, che ne facciano richiesta, privilegiando quelli di minore dimensione;

visto che l'art. 2 della legge regionale richiamata dispone che lo svolgimento del servizio sia assicurato secondo modalità organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito regolamento, anche avvalendosi di soggetti ed organismi decentrati ed esterni all'Amministrazione in grado di garantire contributi specializzati;

osservato che con il Regolamento regionale 27/9/2010 n. 15/R (di seguito denominato Regolamento) è stata approvata una nuova ipotesi organizzativa per l'esercizio dell'attività di consulenza a favore degli enti locali piemontesi in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2006 n. 8;

visto l'art. 2 del Regolamento che dispone l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'attività di consulenza giuridico-amministrativa, individuando gli ambiti nei quali è garantito il contributo interpretativo da parte della Regione;

dato atto che gli ambiti entro i quali è assicurato il servizio di consulenza giuridico-amministrativa, in virtù del citato Regolamento, sono i seguenti:

- a) affari generali e istituzionali;
- b) statuti e regolamenti;
- c) ordinamento e stato giuridico del personale;
- d) contratti e appalti;
- e) bilanci, contabilità e tributi;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) ambiente e pianificazione del territorio.

visto l'art. 3 del Regolamento che dispone che l'attività di consulenza è assicurata dalla Regione attraverso la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, che garantisce il coinvolgimento delle Direzioni regionali interessate dalla specifica problematica interpretativa attraverso l'istituzione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, di un gruppo di lavoro composto da dipendenti della Direzione sopra richiamata e dipendenti di ciascuna Direzione regionale interessata dagli ambiti interpretativi coinvolti, con il compito di supportare la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura nella stesura dei pareri, secondo modalità organizzative richiamate nello stesso provvedimento;

rilevato che il citato articolo 3 del Regolamento stabilisce che, solo in caso di richieste di pareri di particolare complessità, tali da rendere necessarie competenze non rinvenibili in ambito regionale, l'attività di consulenza sia assicurata attraverso l'eventuale ricorso a professionalità esterne previa

predisposizione annuale, sulla base di appositi avvisi, di elenchi di esperti in possesso di specifici requisiti ed appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di collaborazioni esterne;

dato atto che nel contesto organizzativo della Regione vi sono le seguenti Direzioni regionali interessate dagli ambiti interpretativi di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento:

- Affari generali e istituzionali: Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura; Direzione Attività produttive;
- Statuti e regolamenti: Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura;
- Ordinamento e stato giuridico del personale: Direzione Risorse umane e Patrimonio;
- Contratti e appalti: Direzione Risorse umane e Patrimonio; Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, economia montana e foreste;
- Bilanci, contabilità e tributi: Direzione Risorse Finanziarie;
- Edilizia ed urbanistica: Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia;
- Pianificazione del territorio: Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia; Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;
- Ambiente: Direzione Ambiente;
- Difesa del suolo: Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;
- Politiche energetiche: Direzione Innovazione, ricerca ed Università;

preso atto che la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura ha avviato un percorso di confronto con le Direzioni interessate al fine di acquisire il necessario supporto per l'espletamento dell'attività di consulenza in argomento;

dato atto che gli ambiti di competenza possono essere riferiti alle Direzioni regionali così come sotto descritto che provvederanno ad individuare idonee professionalità:

- Direzione Attività produttive:
Ambito "Polizia locale";
- Direzione Risorse umane e Patrimonio:
Ambito "Ordinamento e stato giuridico del personale" ;
Ambito "Contratti e appalti";
- Direzione Risorse finanziarie:
Ambito "Bilanci, contabilità e tributi";
- Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia:
Ambito "Edilizia ed urbanistica";
Ambito "Pianificazione territoriale e paesaggistica";
Ambito "Gestione e valorizzazione del paesaggio";
- Direzione Ambiente:
Ambito "Servizio idrico";
Ambito "Rifiuti";
Ambito "Aree Protette";
- Direzione Innovazione, ricerca ed università:
Ambito "Politiche energetiche";
- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Ambito "Difesa del suolo";
Ambito "pianificazione del territorio";
Ambito "Contratti e Appalti";

dato altresì atto che le professionalità che saranno individuate dalle Direzioni competenti garantiranno la formazione di un gruppo di lavoro permanente, all'insegna della continuità dell'organizzazione gestionale ed al fine di acquisire una sempre migliore conoscenza dei temi oggetto di approfondimento e conseguentemente fornire un miglior livello nella prestazione del servizio;

preso atto che la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura ha individuato le professionalità interne in relazione agli ambiti sotto descritti:

Ambito "Affari generali e istituzionali";

Ambito "Statuti e regolamenti";

dato atto inoltre che le professionalità in servizio presso la Direzione affari istituzionali affiancheranno le professionalità facenti parte del gruppo di lavoro, qualora ritenuto necessario, nella stesura dei pareri;

stabilito che il gruppo di lavoro sia composto dalle professionalità che ogni Direzione regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, riterrà di voler impiegare su richiesta della Direzione competente al coordinamento dell'attività, e con riserva di ulteriori eventuali integrazioni qualora emergesse l'esigenza di coinvolgere altre Direzioni su tematiche settoriali;

sottolineato che le professionalità individuate dalle Direzioni regionali saranno soggetti garanti del fatto che i pareri espressi siano in linea con le posizioni istituzionali della Regione nelle specifiche materie oggetto di trattazione;

stabilito che l'attività come sopra descritta sia svolta durante l'orario di lavoro nel contesto delle competenze istituzionali della Regione;

ritenuto, altresì, di approvare con il presente provvedimento, ed in uniformità con quanto richiesto dal Regolamento, le modalità organizzative per l'espletamento dell'attività di consulenza contenute nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale,

vista la l.r. 7/2/2006, n. 8;

visto il Regolamento regionale n. 15/R del 27/9/2010 ;

vista la l.r. 28/9/2008, n. 23 e s.m.i.;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di istituire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento 27/9/2010 n.15/R "Modalità organizzative per l'esercizio dell'attività di consulenza a favore degli enti locali piemontesi in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2006 n. 8", un gruppo di lavoro interdirezionale per garantire lo svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli Enti locali piemontesi singoli o associati, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, avente il compito di supportare la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura nella stesura dei pareri;

- di dare atto che la composizione del gruppo di lavoro interdirezionale, in coerenza con le indicazioni date dalle Direzioni regionali interessate, è identificata sulla base dei nominativi individuati dalle Direzioni regionali coinvolte;
- di dare atto che le professionalità individuate garantiscono la formazione di un gruppo di lavoro permanente, all'insegna della continuità dell'organizzazione gestionale al fine di acquisire una sempre migliore conoscenza dei temi oggetto di approfondimento e conseguentemente fornire un miglior livello nella prestazione del servizio;
- di sottolineare che le professionalità individuate dalle Direzioni regionali sono soggetti garanti del fatto che i pareri espressi in relazione alle diverse competenze siano in linea con le posizioni istituzionali della Regione nelle specifiche materie oggetto di trattazione;
- di stabilire che l'attività come sopra descritta è svolta durante l'orario di lavoro nel contesto delle competenze istituzionali della Regione;
- di approvare le direttive per l'espletamento dell'attività di consulenza, contenute nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 2/2010.

(omissis)

Allegato

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPETENZE

Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro, inteso come insieme dei referenti indicati dalle Direzioni regionali, è articolato in sottogruppi composti da almeno due dipendenti regionali per ognuno dei seguenti ambiti di competenza:

- Affari generali e istituzionali
- Statuti e regolamenti
- Polizia locale
- Ordinamento e stato giuridico del personale
- Contratti e appalti
- Bilanci, contabilità e tributi
- Edilizia ed urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Gestione e valorizzazione del paesaggio
- Servizio idrico
- Rifiuti
- Politiche energetiche
- Aree Protette
- Difesa del suolo

Ogni sottogruppo è composto dai dipendenti individuati dalle Direzioni regionali competenti per materia come referenti ed affiancato, qualora ritenuto necessario, dai dipendenti della Direzione regionale "Affari istituzionali".

Ad ogni sottogruppo, in relazione ai diversi ambiti di competenza, compete la stesura e sottoscrizione dei pareri, salvo che non si renda necessario un approfondimento e confronto su tematiche trasversali o che per la loro specificità richiedono un approccio interdisciplinare. In tali casi, su istanza del coordinatore o di qualsiasi componente del gruppo di lavoro, il parere è espresso dal gruppo e sottoscritto, oltre che dal coordinatore, da tutti i referenti.

Il gruppo di lavoro si riunisce almeno ogni tre mesi presso la sede del Settore Rapporti con le Autonomie locali alla presenza del Dirigente responsabile con lo scopo di fare il punto sull'attività prestata e di analizzare le eventuali problematiche e criticità riscontrate nell'esercizio dell'attività di consulenza.

Ulteriori incontri possono essere richiesti oltre che dal Dirigente responsabile, anche dai componenti il gruppo di lavoro ogni qualvolta ritenuto motivatamente necessario o urgente ai fini del buon andamento dell'esercizio dell'attività.

Coordinamento del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è coordinato dal Dirigente responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali cui compete:

- Valutare le richieste di pareri, ai fini dell'ammissibilità delle stesse;
- Assegnare i quesiti ai componenti del gruppo di lavoro competenti per materia, o alle professionalità esterne;
- Sottoscrivere, congiuntamente ai responsabili del Settore dei diversi referenti di ambito, i pareri espressi dai componenti del gruppo di lavoro;
- Verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento, la coerenza dei pareri formulati dai soggetti esterni con gli orientamenti ufficiali della Regione;
- Trasmettere i pareri agli Enti locali richiedenti;
- Convocare il gruppo di lavoro almeno ogni trimestre e tutte le volte che, autonomamente o su richiesta, ne ravvisi la necessità.

Segreteria del gruppo di lavoro

La Segreteria del gruppo di lavoro è formata da tre dipendenti del Settore regionale "Rapporti con le Autonomie locali", di cui uno con incarico di referente organizzativo.

La Segreteria, oltre a fornire la necessaria assistenza tecnica, provvede, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento, alla pubblicazione informatica dei pareri, nonché alla loro archiviazione cartacea ed informatica.

MODALITA' OPERATIVE

La richiesta di parere è inoltrata, sia a mezzo posta che per via telematica, dal legale rappresentante dell'Ente, corredata dell'eventuale documentazione utile all'espressione del parere, al Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali.

Il referente organizzativo ne valuta la ricevibilità, verificando che il quesito rientri tra le tipologie indicate dall'art. 1 del Regolamento e che la relativa sottoscrizione sia stata apposta dal legale rappresentante dell'Ente.

Il referente segnala al Responsabile del Settore "Rapporti con le Autonomie locali" (di seguito "il Responsabile") il caso di non ricevibilità della richiesta di parere e quest'ultimo ne dà comunicazione motivata all'Ente richiedente per via telematica.

Qualora la richiesta di parere risulti ricevibile il Responsabile ne valuta l'ammissibilità, consistente nella verifica che il parere non rientri tra i casi di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento.

In caso di non ammissibilità della richiesta di parere il Responsabile dà comunicazione motivata all'Ente richiedente del mancato accoglimento.

Qualora la richiesta di parere sia ricevibile ed ammissibile il Responsabile assegna il quesito ai componenti del gruppo di lavoro competenti per materia, ovvero alle professionalità esterne, nei casi di cui all'art. 3, comma 3 del citato Regolamento, informando per conoscenza le Direzioni

interessate dai rispettivi ambiti di competenza ai fini della verifica dei casi di particolare complessità.

I componenti del gruppo di lavoro o la professionalità esterna a cui si è fatto ricorso redigono la bozza di parere entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del quesito e lo trasmettono al Responsabile.

La richiesta di chiarimenti od integrazioni sospende il termine sopra citato, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

Il Responsabile, ricevuto il parere, procede alla sottoscrizione dello stesso ed alla sua trasmissione all'Ente richiedente.